

Capo VII

CONGRUITA' DEI PREZZI

00057

Un altro punto appare, infine, bisognevole di chiarimento ed è quello che riguarda l'economicità della opera, verso la quale sono state prospettate possibilità di offerte straordinariamente vantaggiose.

A parte che tra il dire e il fare corre un'incommensurabile differenza, l'enunciazione, limitata alla prospettazione di alcuni prezzi soltanto è manifestamente capziosa perchè ogni operatore economico è bene a conoscenza che nel rapporto di appalto convivono prezzi più vantaggiosi e prezzi meno remunerativi per cui l'economicità del contratto è da valutare nell'insieme mentre agli stessi è pure noto che la garanzia della buona esecuzione dell'opera è conseguente alla giusta remuneratività del corrispettivo risultando, invece, nocive offerte apparentemente vantaggiose se espresse in valore assoluto. Tale necessità, peraltro, è avvertita dal legislatore che con più leggi (74/1973 - 584/1977) ha dedicato particolare attenzione proprio alla "veridicità" dell'offerta, apprestando idonei strumenti di verifica per escludere quelle consistenti in ribassi eccessivi.

Ma per essere definitivamente chiari sulla questione si vuole evidenziare che i prezzi unitari di elenco sono stati formati applicando alle specifiche analisi del progetto i costi elementari che, sostanzialmente, erano quelli dell'Ufficio del Genio Civile di Ancona.

Sulla base di tale elaborazione tecnica, proposta in progetto, i prezzi unitari sono stati sottoposti alle valutazioni dei seguenti competenti organi che li hanno riconosciuti, congrui e corrispondenti a quelli correnti del mercato locale:

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ANCONA:

- 1) Deliberazione n°468/p.c. del 17.3.1981 (all. n° 27)
ratificata con deliberazione del Consiglio comunale n°661
del 7,Maggio,1981 (all. n° 28)

"D E L I B E R A

- di approvare il progetto datato
15.5.1980, integrato in data 26.11.1980
.....,costituito dai seguenti
elaborati:.....Capitolato
Speciale d'Oneri - Analisi dei prezzi -
Analisi nuovi prezzi - Elenco nuovi
prezzi....."

- 2) Deliberazione n°1047 del 11.7.1984 (all.n° 74)

"D E L I B E R A

- di approvare il progetto
.....datato 2.6.1984.....composto
dei seguenti elaborati:.....- Elenco
nuovi prezzi -....."

- 3) Deliberazione n°171 del 26.1.1987 (all. n° 67)

"D E L I B E R A

- di approvareil progetto in
data 27.4.1985.....costituito dai
seguenti elaborati:.....- Elenco
nuovi prezzi - Elenco nuovi prezzi
26.11.1980 - Elenco nuovi prezzi
2.6.1984....."

4) Deliberazione n°1107 del 30.6.1987 (all. n° 56)

"D E L I B E R A

- 1) di approvare.....i seguenti
elaborati.....Elab.100 Tav. 9b
Elenco nuovi prezzi....."

00060

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

- 5) Voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n°756
del 31.10.1977

"Sui prezzi applicati, giudicati congrui ed ammissibili e comunque simili a quelli praticati nella zona, dall'Ufficio Tecnico Comunale, non ricadono osservazioni"

- 6) Voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n°182
del 19.6.1980

".....l'Ufficio Competenze Statali territorialmente competente,.....ritiene congrui, ammissibili e comunque simili a quelli applicati sul posto, i prezzi vigenti al 31.12.1979, determinati dall'Ente concessionario alla luce delle obiettive situazioni locali attualmente esistenti....."

- 7) Voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n°209
del 23.4. e 14.5 1981

"Per quanto concerne i prezzi che sono alla base del computo delle nuove opere, si osserva che essi sono gli stessi di quelli giudicati ammissibili dalla Sezione per i lavori dello stralcio dell'intero tratto finanziato, con riferimento alle condizioni di mercato correnti all'epoca dell'esame, il 31 ottobre 1977.

Su tali prezzi è già operante la revisione contrattuale in una misura non inferiore al 75%.

Prendendo a confronto il costo così aggiornato per le varie categorie di lavoro con i prezzi oggi vigenti sul

00061

mercato, emerge per l'Amministrazione la convenienza all'affidamento delle nuove opere con l'applicazione dei prezzi del contratto originario o formati con gli stessi elementi di riferimento, con una riduzione del 5%."

8) Nota 5 febbraio 1985 n°159 del Servizio Operativo di Ancona con la quale è stato determinato, ai sensi della legge 21 dicembre 1981 n°741, in 3,305 il coefficiente moltiplicatore per l'aggiornamento dei prezzi del Progetto 15.5.1980 integrato in data 26.11.1980 rapportato alla data del 31.12.1984.

9) Voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n°316 del 25.6.1987:

"Alla luce di queste considerazioni i nuovi prezzi presentati, corredati da apposite analisi, si ritengono congrui ed ammissibili.

Per quanto concerne i prezzi applicati la sezione per di più ha individuato secondo quanto previsto nella legge n°741 1981 un coefficiente medio di aggiornamento ottenuto, in maniera analoga a procedure già adottate, confrontando i prezzi alla attualità di alcune categorie più rappresentative dei lavori in oggetto con prezzi originari di contratto. Tali prezzi all'attualità sono stati desunti dal Prezziario delle Edizioni DEI di Roma all'Aprile 1987. Il coefficiente medio di aggiornamento così ricavato è pari a 414,0034 e quindi maggiore del coefficiente revisionale che è pari a 3,6389 pertanto appare più conveniente per l'Amministratore operare a prezzi originari con l'applicazione della revisione prezzi."

Per quanto riguarda l'affidamento di stralci successivi, è' noto, d'altra parte, che l'indirizzo prevalente della giurisprudenza amministrativa è di riconoscere continuità di rapporti con riferimento alla concreta volontà delle parti, assegnando particolare valore interpretativo al richiamo ai prezzi, patti e condizioni del contratto originario. (Cons. Stato, Sez. IV[^], 17 marzo 1981, n. 252 - Sez. IV[^], 29 maggio 1971, n. 583, sez. IV[^], 1 febbraio 1972, n. 47 citate in "Appalto di opere pubbliche" a cura di Arturo Marzano", E.S.A.C. 1987).

Nel caso in questione che riguarda l'attuazione del progetto generale affidato con la citata delibera comunale 750/1981 e con il voto 209/1981 del Consiglio superiore dei lavori pubblici, l'aggiornamento economico degli stralci è stato operato in misura non superiore alle mutazioni dei costi elementari della relativa tabella revisionale ed assoggettato al ribasso del 5%, in conformità dell'articolo 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Come già detto a tale criterio non ha aderito questo Ente concessionario, che ha proposto in data 16 Maggio 1985 ricorso al T.A.R. ritenendo che per l'automatismo del comma 7 dell'art.13 n.d. l'unica via consentita dalla legge speciale fosse quella di assumere a base del rapporto concessorio i prezzi del progetto originario ai quali applicare il meccanismo revisionale previsto dalle norme vigenti, secondo gli atti di sottimissione di volta in volta approvati.